



**UILPA-UR AFAM ISPEL**  
**Via Aureliana 63 – Roma**  
Roma 26 giugno 2008

A tutto il personale ISPEL

LORO SEDI

Oggetto: Bozza legge delega sul riordino dell'ISPEL.

Si invia in allegato, per opportuna conoscenza il testo della bozza di legge delega presentata al Consiglio dei Ministri del 18 giugno scorso.

Come potrete leggere il governo si propone di chiedere la delega al parlamento per riordinare in un anno tutti gli enti, di ricerca e non, vigilati dal ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Sappiamo che non è il testo definitivo, ma la volontà comunque espressa dal governo e dal Ministro riguardo un intervento sull'Istituto è evidente.

In tale contesto, ci pare ancora più urgente ribadire le richieste di bandire immediatamente i concorsi, sia per assunzioni a tempo determinato che a tempo indeterminato, che di chiudere quanto prima la trattativa sulla "Fioroni" e l'accordo integrativo per il 2008.

Speriamo di avere quanto prima segni di vita dalla nostra amministrazione

**UILPA-UR AFAM ISPEL**  
Marco Di Luigi



Bozza ddl Consiglio dei ministri del 18 giugno 2008

(Deleghe al Governo per la riorganizzazione di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità, i criteri ed i principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo. finalizzati alla riorganizzazione dell'Istituto superiore di sanità. dell'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, della Croce rossa italiana, della Lega italiana per la lotta contro i tumori. dell'Agenzia italiana del farmaco, nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali sugli stessi enti e istituti, in base ai seguenti principi e criteri direttivi;

a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti e istituti vigilati, adeguando le stesse ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa e all'organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

b) razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa

degli enti e istituti vigilati ai principi e alle esigenze di razionalizzazione di cui all'articolo 1. comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) ridefinizione del rapporto di vigilanza fra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed enti e istituti vigilati, prevedendo, in particolare, la possibilità per il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli enti o istituti sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

d) previsione dell'obbligo degli enti e istituti vigilati di adeguare i propri statuti alle disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione della presente delega, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore degli stessi;

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I pareri sono espressi, rispettivamente, entro quaranta ed entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreti legislativi, decorsi tali termini i decreti sono emanati anche in assenza dei pareri.

3. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.